



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

COMUNICATO STAMPA

Diritto d'autore: approvato schema di regolamento, 60 giorni per la consultazione

- **Nessuna inibizione dell'accesso ai siti Internet**
- **Misure per la promozione legale e a costi ridotti dei contenuti digitali**
- **Possibile ricorso al giudice in ogni fase della procedura**
- **Siti esteri: prima il richiamo, poi segnalazione alla magistratura**
- **Calabrò: "Eliminate ambiguità e possibili criticità, ora confronto a tutto campo"**

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione odierna, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno "schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica". Il provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l'obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un'occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo.

Lo schema di regolamento è stato infatti rielaborato a seguito della consultazione pubblica sui "lineamenti di provvedimento" che ha visto la



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

partecipazione di 55 soggetti in rappresentanza, a vario titolo, delle diverse comunità e gruppi di interesse.

Il presidente Calabrò ha dichiarato: *"Abbiamo messo a punto un testo attentamente riconsiderato, dal quale sono state eliminate ambiguità e possibili criticità, fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell'Autorità e sul rapporto tra l'intervento amministrativo e i preminenti poteri dell'Autorità giudiziaria. L'articolato verrà ora sottoposto a una nuova consultazione pubblica che prevede un ampio termine per far pervenire osservazioni e suggerimenti. E' nostra intenzione stimolare un dibattito approfondito e aperto a tutti i contributi e a tutte le voci della società civile, del mondo web e di quello produttivo, della cultura e del lavoro. In questo spirito ho anche dato la mia disponibilità a un'audizione presso le competenti Commissioni parlamentari sullo schema di regolamento qualora il Parlamento lo ritenga opportuno".*

Lo schema del provvedimento si divide in due parti.

La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l'offerta legale e la promozione effettiva dell'accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione dell'offerta legale tramite l'individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative;
- elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

- promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti;
- promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l'accesso ai contenuti premium;
- individuazione di criteri e procedure per l'adozione di accordi collettivi di licenza;
- realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;
- osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell'offerta legale di contenuti digitali;

Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l'istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti.

La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d'autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all'Autorità.

- Nella **prima fase**, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (*notice and take down*).
- Nella **seconda fase**, qualora l'esito della procedura di *notice and take down* non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

rivolgersi all'Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivolte gli risulti fondata.

- La procedura dinanzi all'Autorità è **alternativa** e non sostitutiva della via **giudiziaria** e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti. Inoltre, come tutti i provvedimenti dell'Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d'autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio.
- La procedura non riguarda (sulla base del principio del *fair use*):
 - i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;
 - l'esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;
 - l'uso didattico e scientifico;
 - la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all'opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa.
- La procedura **non prevede alcuna misura di inibizione dell'accesso a siti internet** ed è presidiata dalle seguenti **garanzie**:
 - **non** si rivolge all'utente finale, né interviene sulle applicazioni *peer-to-peer*;
 - **non** limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

- non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell'interesse di tutte le parti coinvolte;
- inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di *upload*, l'*uploader* riceverà l'avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica.

Nel caso dei **siti esteri**, qualora, in esito all'attività istruttoria, l'Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d'autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza.

Roma, 6 luglio 2011